

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

43° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2003

Presidenza del presidente ASCIUTTI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1682) *FALCIER ed altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello sport per le persone disabili*

(2212) *Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Carli ed altri; Battaglia ed altri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE Pag. 3

(894) *Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico*

(1057) *ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE, *f.f. relatore* 3, 4, 5 e *passim*
 ACCIARINI (DS-U) 4, 5
 BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali* 5, 6
 MONTICONE (Mar-DL-U) 4
 ALLEGATO (*Contiene i testi di seduta*) 8

N.B.: *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.*

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 15,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1682) FALCIER ed altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello sport per le persone disabili

(2212) Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Carli ed altri; Battaglia ed altri
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1682 e 2212, sospesa nella seduta del 28 maggio scorso.

Informo che il relatore Barelli intende sollecitare una revisione del parere reso dalla Commissione bilancio. Ritengo pertanto preferibile rinviare l'esame dei provvedimenti in titolo alla prossima settimana.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(894) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

(1057) ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 894 e 1057.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 9 aprile scorso.

Comunico che il relatore designato, senatore Delogu, è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna. Pertanto, assumerò io le funzioni di relatore.

Avverto altresì che sul testo approvato dalla Commissione in sede referente ed assunto quale testo base, nonché sugli emendamenti ad esso riferiti, è pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali. Non è invece ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Propongo pertanto di procedere con l'illustrazione degli emendamenti e l'espressione del parere da parte del relatore e del rappresentante del Governo, rinviando le votazioni ad una fase successiva all'acquisizione del parere della Commissione bilancio.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Comunico che è stato presentato il seguente ordine del giorno, che do per illustrato:

0/894-1057/1/7

DELOGU, VALDITARA, BEVILACQUA, COMPAGNA

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 894 e 1057, recanti norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico,

impegna il Governo ad assumere iniziative volte a prevedere, a mezzo di convenzione con le poste italiane ovvero con proprio regolamento, forme di agevolazione postale per le case editrici gravate dall'obbligo di spedizione e deposito, sul modello della franchigia postale».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del testo accolto dalla Commissione in sede referente, a cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

ACCIARINI (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 1.4 mira ad aggiungere alla fine del comma 1 le seguenti parole: «ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di *handicap*». Oggi ci sono tanti strumenti che permettono ai portatori di *handicap* di avvicinarsi alla cultura e alla conoscenza, pertanto ci sembra importante che in una legge che riguarda il deposito legale dei documenti di interesse editoriale ci sia questo riferimento.

MONTICONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 1.5, che esplicita che il deposito legale è diretto a costituire un archivio nazionale della produzione editoriale, ovviamente comprendente le tipologie di cui all'articolo 3, rendendo più chiara la novità di questo disegno di legge, che innova una tradizione un po' troppo legata al semplice libro estendendo l'archiviazione ad altre tipologie di documenti.

Aggiungo altresì la mia firma agli emendamenti 1.1 e 1.2. Il primo mira a sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», così da togliere di mezzo un possibile ostacolo alla funzione di reperimento e di obbligo del deposito legale; il secondo a sopprimere le parole: «e regionale», perché il carattere nazionale mi sembra importante.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Do per illustrato l'emendamento 1.3.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.4 e 1.3 e contrario su tutti gli altri.

PRESIDENTE, *ff. relatore*. Mi associo al parere espresso dal rappresentante del Governo. Con riferimento all'emendamento 1.1, ricordo peraltro che esso è volto a sopprimere un inciso che fu invece inserito, nella precedente fase di esame del testo, per ottemperare ad una condizione posta dalla Commissione bilancio. Ribadisco pertanto il parere contrario.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 del testo accolto dalla Commissione in sede referente, a cui sono stati presentati alcuni emendamenti, anche tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

ACCIARINI (*DS-U*). Signor Presidente, con gli emendamenti presentati dal Gruppo dei Democratici di Sinistra, come è stato già detto da altri colleghi in sede di discussione generale, si vuole qualificare al meglio l'importantissima funzione del deposito legale. Gli emendamenti sono molto diversi, ma tutti ispirati dalla medesima scelta di fondo, cioè avere nella legge dei riferimenti che permettano di individuare i soggetti portatori delle obbligazioni, l'oggetto delle obbligazioni e i luoghi del deposito. Senza voler nulla togliere alla attività regolamentare del Governo, che avrà ampia possibilità di dispiegarsi, riteniamo importante che questa legge contenga alcune precisazioni.

Prendo atto che una parte delle nostre indicazioni riguardanti i luoghi del deposito, cioè l'attenzione verso le biblioteche nazionali, è stata raccolta da un emendamento all'articolo 1. Vorrei però chiedere al Governo un'ulteriore precisazione al fine di assumere una decisione con riferimento all'emendamento da noi presentato a questo riguardo.

In particolare, l'emendamento 2.0.1 disciplina congiuntamente i soggetti obbligati (editori, tipografi, produttori, distributori di documenti non librari o di prodotti editoriali similari, il Ministero per i beni e le attività culturali), le categorie di documenti, le copie e i destinatari, nonché la Commissione per il deposito legale. A nostro giudizio, la puntuale individuazione dei soggetti è importante in quanto permette di identificare la natura dell'obbligazione che nasce dal deposito legale, pena il rischio di scarsa chiarezza circa i soggetti cui è indirizzata la legge.

Il successivo emendamento 2.0.2 ribadisce l'indicazione dei soggetti obbligati individuati in quattro categorie (editori, tipografi, produttori e Ministero). A tale proposta il nostro Gruppo annette un rilievo decisivo ai fini del prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Mi permetto di ricordare che da parte degli autori e degli editori è stata ripetutamente segnalata l'esigenza di agevolazioni postali per gli invii. Penso che al riguardo si debba trovare una soluzione, perché non è giusto che l'onere economico dell'obbligo ricada in misura eccessiva su queste categorie.

Anche l'indicazione di tutti i documenti destinati al deposito legale è contenuta sia nell'emendamento 2.0.1 di portata generale, sia nell'emenda-

mento 2.0.4, che disciplina specificamente questo aspetto. Riteniamo che la puntuale individuazione dei documenti che proponiamo sia significativa anche perché richiama, sia pure con dizioni sufficientemente ampie, alcune fattispecie maggiormente soggette ad innovazioni tecnologiche. In particolare, si fa riferimento, senza dizioni definitorie in senso stretto, a documenti sonori e video, a documenti diffusi su supporto informatico, a documenti diffusi tramite rete informatica. Quindi l'articolazione degli oggetti è al tempo stesso abbastanza puntuale per quelli la cui natura è ormai chiara (un libro è un libro), mentre per le fattispecie maggiormente soggette ad innovazioni tecnologiche l'indicazione viene resa con una dizione più ampia. Questo perché la continua evoluzione delle tecnologie ci ha insegnato che determinati prodotti o supporti informatici vengono continuamente superati da nuovi prodotti. Penso al famoso dischetto, che fa parte ormai della preistoria dell'informatica, ma che tutti abbiamo utilizzato. Proprio per questo motivo abbiamo usato un'espressione puntuale ma al tempo stesso sufficientemente ampia da poter seguire le innovazioni tecnologiche.

Il terzo aspetto che ci sta a cuore concerne i luoghi del deposito, di cui tratta in particolare l'emendamento 2.0.6. Vorrei sottolineare la necessità di indicare (come già avevamo sottolineato nelle precedenti discussioni), accanto alle Biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma, un deposito regionale da individuare con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Mi sembra che l'emendamento 1.3 non recepisca *in toto* la nostra richiesta. Le due grandi Biblioteche nazionali di Firenze e di Roma rappresentano la tradizione culturale del Paese, anche se poi tutti noi per motivi affettivi siamo legati anche ad altre biblioteche; per esempio, a Torino vi è la biblioteca nazionale universitaria. Comunque, almeno per quanto riguarda i nostri emendamenti, non si è voluto assolutamente fare un ragionamento attinente a biblioteche legate alle realtà locali, ma si è ragionato di biblioteche nazionali, prevedendo però il luogo regionale. A nostro avviso, indicare la biblioteca regionale potrebbe rappresentare uno spunto molto importante; chiedo pertanto molta attenzione su questo aspetto che ci sembra di grande rilevanza.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Esprimo un parere favorevole sull'emendamento 2.3.

Per quanto riguarda gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2, illustrati dalla senatrice Acciarini, il Governo prende atto delle indicazioni ivi contenute, molte delle quali ragionevoli e fondate e che molto probabilmente saranno in buona parte recepite nel regolamento di cui all'articolo 3, però ritiene che la norma primaria non si presti a queste definizioni di dettaglio, più propriamente delegabili a materia regolamentare. Pertanto si esprime un parere contrario agli emendamenti, pur sottolineandone la valenza ed il fatto che saranno quasi certamente recepiti nel regolamento che sarà emanato successivamente all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE, *ff. relatore*. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.

ALLEGATO

**TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 894 E 1057
ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE**

Art. 1.

(Oggetto)

1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato «deposito legale», i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione.

2. Il deposito legale è diretto a costituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 3, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale.

I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.

I documenti di cui al presente articolo sono depositati nelle biblioteche e negli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 3, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2.

EMENDAMENTI

1.4

ACCIARINI, VITTORIA FRANCO, PAGANO, D'ANDREA, MODICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap».

1.5

PASSIGLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 3, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione».

1.1

SOLIANI

Al comma 2, sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.2

SOLIANI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e regionale».

1.3DELOGU, *relatore*

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, nonché presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 3, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2».

Art. 2.

(Finalità)

1. Il deposito legale è diretto:

a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;

b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;

c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie;

d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.

EMENDAMENTI

2.3

TESSITORE

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

«1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente:».

2.4

PASSIGLI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie».

2.1

DELOGU, VALDITARA, COMPAGNA, BEVILACQUA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.2

SOLIANI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.5

PASSIGLI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.0.1

ACCIARINI, PAGANO, VITTORIA Franco, D'ANDREA, MODICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Soggetti obbligati, categorie di documenti, copie e destinatari.
Commissione per il deposito legale)*

1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

- a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
- b) il tipografo, ove manchi l'editore;
- c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
- d) il Ministero per i beni e le attività culturali nonché il produttore di opere filmiche, secondo quanto previsto al comma 4, lettere e) ed f).

2. I documenti devono essere consegnati entro i quindici giorni successivi alla prima distribuzione, contrassegnati da elementi identificativi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b).

3. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;
- i) musica a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti fotografici;
- n) documenti sonori e video;
- o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);

p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

q) programmi radio e teletrasmessi selezionati secondo i criteri di scelta stabiliti dalla commissione di cui al comma 7 del presente articolo;

r) documenti diffusi su supporto informatico;

s) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da *a)* a *r)*.

4. Il numero delle copie dei documenti soggetti al deposito legale e gli istituti destinatari, responsabili della loro gestione per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli 1 e 2, sono così individuati:

a) tre copie di libri, opuscoli, periodici, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, microforme e altri documenti diffusi su supporti informatici, sono consegnate rispettivamente:

1) una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

2) una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;

3) una alla Biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato e responsabile del deposito legale, da individuare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) una copia dei documenti fotografici, realizzati su qualsiasi supporto e con qualsiasi procedimento tecnico, è consegnata all'Istituto nazionale per la grafica;

c) due copie dei documenti di grafica d'arte e dei video d'artista sono consegnate rispettivamente:

1) una copia all'Istituto nazionale per la grafica;

2) una copia ad una biblioteca, museo o istituzione culturale a livello regionale, da identificarsi nel regolamento applicativo della presente legge;

d) due copie dei documenti sonori e video e di altri documenti a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo diffusi su supporti informatici sono consegnati alla Discoteca di Stato;

e) una copia dei film, positiva o negativa che sia, ma ottimale come immagine e suono di cui al comma 3, lettera o), del presente articolo è consegnata alla Cineteca nazionale, settore della fondazione scuola nazionale di cinema con le seguenti modalità:

1) una copia positiva dei film ammessi alle provvidenze di legge, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

2) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio cui è rilasciato l'attestato di qualità, a cura del produttore dei film;

3) una copia positiva nuova dei film non assistiti dal Fondo di garanzia previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e

successive modificazioni, a cura del produttore dei film; il soggetto obbligato, unitamente alla copia, rilascia dichiarazione irrevocabile che consente alla Cineteca nazionale l'accesso perpetuo al negativo per le finalità istituzionali;

4) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, a cura del produttore dei film;

f) una copia dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature di film italiani di cui al comma 3, lettera p), del presente articolo è consegnata al Centro sperimentale di cinematografia a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

g) i programmi radio e teletrasmessi, selezionati secondo i criteri di scelta della commissione di cui al comma 7 del presente articolo, sono conservati e documentati dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private in una apposita sezione dei loro archivi e sono resi consultabili nel rispetto delle norme sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi;

h) per i documenti diffusi tramite rete informatica e non rientranti nelle lettere da a) a g), la commissione di cui al comma 7 definisce i criteri di scelta e le modalità di deposito alle biblioteche di cui alla lettera a) del presente comma, e, qualora tali documenti siano a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo, alla Discoteca di Stato.

5. L'obbligo della consegna dei documenti appartenenti alle categorie di cui al comma 3 si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato, o delle istruzioni e della documentazione tecnica necessaria a garantirne l'uso nel tempo.

6. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, di pregio e non, anche se eseguite in ristretto numero di copie o fuori commercio, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

7. Il Ministro per i beni e le attività culturali nomina con proprio decreto una commissione per il deposito legale, composta da:

a) il direttore della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali, che la presiede;

b) il direttore della Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

d) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;

e) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

f) il direttore della Discoteca di Stato;

g) il direttore dell'Istituto nazionale per la grafica;

h) il direttore della Cineteca nazionale;

i) il direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;

- j) il direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;
- k) il direttore della Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;
- l) un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura;
- m) un rappresentante designato dal Consiglio per i beni culturali e ambientali;
- n) un rappresentante designato dal Forum della società dell'informazione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- o) un rappresentante della SIAE;
- p) quattro rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito legale, dei quali due degli editori, uno dei produttori di materiale non librario o di prodotti editoriali similari designati dalle Associazioni di categoria, uno designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- q) un rappresentante degli autori designato dalle associazioni di categoria;
- r) due rappresentanti designati dalle emittenti radio e televisive;
- s) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche.

8. La commissione può nominare al proprio interno una giunta esecutiva di non più di cinque membri. La commissione esercita i compiti individuati dalla presente legge e potrà istituire comitati tecnici, nonché avvalersi di esperti e di tecnici delle tematiche riguardanti il deposito e le tipologie dei documenti. Alla commissione sono altresì attribuiti compiti di vigilanza sul raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 e di promozione di convenzioni ed accordi. La commissione è convocata di diritto tre volte l'anno, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Ai componenti della commissione non sono attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. La commissione opera avvalendosi degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, con esclusione di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo a carico dello stesso Ministero».

2.0.2

VITTORIA FRANCO, ACCIARINI, PAGANO, D'ANDREA, MODICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Soggetti obbligati)

1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

- a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;

- b) il tipografo, ove manchi l'editore;
- c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
- d) il Ministero per i beni e le attività culturali nonché il produttore di opere filmiche.

2. I documenti devono essere consegnati entro i quindici giorni successivi alla prima distribuzione, contrassegnati da elementi identificativi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b)».

2.0.3

ACCIARINI, PAGANO, VITTORIA Franco, D'ANDREA, MODICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Categorie di documenti destinati al deposito legale.
Commissione per il deposito legale)*

1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:
- a) libri;
 - b) opuscoli;
 - c) pubblicazioni periodiche;
 - d) carte geografiche e topografiche;
 - e) atlanti;
 - f) grafica d'arte;
 - g) video d'artista;
 - h) manifesti;
 - i) musica a stampa;
 - l) microforme;
 - m) documenti fotografici;
 - n) documenti sonori e video;
 - o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
 - p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
 - q) programmi radio e teletrasmessi selezionati secondo i criteri di scelta stabiliti dalla commissione di cui al comma 2;
 - r) documenti diffusi su supporto informatico;
 - s) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a r).

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali nomina con proprio decreto una commissione per il deposito legale, composta da:

- a) il direttore della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali, che la presiede;
- b) il direttore della Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali;
- c) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- d) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- e) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- f) il direttore della Discoteca di Stato;
- g) il direttore dell'Istituto nazionale per la grafica;
- h) il direttore della Cineteca nazionale;
- i) il direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;
- j) il direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;
- k) il direttore della Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;
- l) un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura;
- m) un rappresentante designato dal Consiglio per i beni culturali e ambientali;
- n) un rappresentante designato dal Forum della società dell'informazione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- o) un rappresentante della SIAE;
- p) quattro rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito legale, dei quali due degli editori, uno dei produttori di materiale non librario o di prodotti editoriali similari designati dalle Associazioni di categoria, uno designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- q) un rappresentante degli autori designato dalle associazioni di categoria;
- r) due rappresentanti designati dalle emittenti radio e televisive;
- s) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche.

3. La commissione può nominare al proprio interno una giunta esecutiva di non più di cinque membri.

4. La commissione esercita i compiti individuati dalla presente legge e potrà istituire comitati tecnici, nonché avvalersi di esperti e di tecnici delle tematiche riguardanti il deposito e le tipologie dei documenti. Alla commissione sono altresì attribuiti compiti di vigilanza sul raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 e di promozione di convenzioni ed accordi.

5. La commissione è convocata di diritto tre volte l'anno, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Ai componenti della commissione non sono attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. La commissione opera avvalendosi degli

uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, con esclusione di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo a carico dello stesso Ministero».

2.0.4

ACCIARINI, PAGANO, VITTORIA Franco, D'ANDREA, MODICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Categorie di documenti destinati al deposito legale)

1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) libri;
 - b) opuscoli;
 - c) pubblicazioni periodiche;
 - d) carte geografiche e topografiche;
 - e) atlanti;
 - f) grafica d'arte;
 - g) video d'artista;
 - h) manifesti;
 - i) musica a stampa;
 - l) microforme;
 - m) documenti fotografici;
 - n) documenti sonori e video;
 - o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
 - p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
 - q) documenti diffusi su supporto informatico;
 - r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q)».
-

2.0.5

TESSITORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Categorie di documenti destinati al deposito legale, copie e destinatari)

1. Le tipologie di documenti destinate al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manoscritti;
- i) spartiti musicali manoscritti o a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti micrografici;
- n) documenti sonori e video;
- o) film iscritti nel pubblico registro tenuto dalla SIAE;
- p) soggetti e sceneggiature di film ammessi alle provvidenze di cui all'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
- q) programmi radiotelevisivi;
- r) documenti diffusi su supporto informatico;
- s) documenti diffusi su rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a r).

2. I documenti soggetti al deposito legale di cui al comma 1, devono essere consegnati in un esemplare ai seguenti istituti:

- a) biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- b) biblioteca nazionale centrale di Roma;
- c) biblioteca nazionale di Napoli;
- d) biblioteca nazionale di Torino;
- e) biblioteca nazionale di Palermo;
- f) biblioteca nazionale di Cagliari;
- g) biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato al deposito, con esclusione delle regioni di cui alle lettere da a) a f).

3. I documenti di cui al comma 1, lettere f) e g), devono essere consegnati in un esemplare all'Istituto nazionale per la grafica;

4. I documenti di cui al comma 1, lettere da l) a q), devono essere consegnati in un esemplare alla Cineteca nazionale;

5. I documenti di cui al comma 1, lettere *g*), *n*), *q*), *r*) e *s*), devono essere consegnati in un esemplare alla Discoteca di Stato».

2.0.6

ACCIARINI, PAGANO, VITTORIA Franco, D'ANDREA, MODICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Copie, destinatari e categorie di documenti destinati al deposito legale)

1. Il numero delle copie dei documenti soggetti al deposito legale e gli istituti destinatari, responsabili della loro gestione per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli 1 e 2, sono così individuati:

a) tre copie di libri, opuscoli, periodici, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, microforme e altri documenti diffusi su supporti informatici, sono consegnate rispettivamente:

- 1) una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- 2) una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- 3) una alla Biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato e responsabile del deposito legale, da individuare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) una copia dei documenti fotografici, realizzati su qualsiasi supporto e con qualsiasi procedimento tecnico, e consegnata all'Istituto nazionale per la grafica;

c) due copie dei documenti di grafica d'arte e dei video d'artista sono consegnate rispettivamente:

- 1) una copia all'Istituto nazionale per la grafica;
- 2) una copia ad una biblioteca, museo o istituzione culturale a livello regionale, da identificarsi nel regolamento applicativo della presente legge;

d) due copie dei documenti sonori e video e di altri documenti a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo diffusi su supporti informatici sono consegnati alla Discoteca di Stato;

e) una copia dei film, positiva o negativa che sia, ma ottimale come immagine e suono di cui al comma 4, lettera *o*), è consegnata alla Cineteca nazionale, settore della fondazione scuola nazionale di cinema con le seguenti modalità:

- 1) una copia positiva dei film ammessi alle provvidenze di legge, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

2) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio cui è rilasciato l'attestato di qualità, a cura del produttore dei film;

3) una copia positiva nuova dei film non assistiti dal Fondo di garanzia previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni, a cura del produttore dei film; il soggetto obbligato, unitamente alla copia, rilascia dichiarazione irrevocabile che consenta alla Cineteca nazionale l'accesso perpetuo al negativo per le finalità istituzionali;

4) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, a cura del produttore dei film;

f) una copia dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature di film italiani di cui al comma 4, lettera p), è consegnata al Centro sperimentale di cinematografia a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

g) i programmi radio e teletrasmessi sono conservati e documentati dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private in una apposita sezione dei loro archivi e sono resi consultabili nel rispetto delle norme sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. L'obbligo della consegna dei documenti appartenenti alle categorie di cui al comma 4 si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato, o delle istruzioni e della documentazione tecnica necessaria a garantirne l'uso nel tempo.

3. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, di pregio e non, anche se eseguite in ristretto numero di copie o fuori commercio, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

4. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;
- i) musica a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti fotografici;
- n) documenti sonori e video;

- o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
- p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
- q) documenti diffusi su supporto informatico;
- r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q)».

2.0.7

ACCIARINI, PAGANO, VITTORIA FRANCO, D'ANDREA, MODICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Copie e destinatari)

1. Il numero delle copie dei documenti soggetti al deposito legale e gli istituti destinatari, responsabili della loro gestione per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli 1 e 2, sono così individuati:

a) tre copie di libri, opuscoli, periodici, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, microforme e altri documenti diffusi su supporti informatici, sono consegnate rispettivamente:

- 1) una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- 2) una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- 3) una alla Biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato e responsabile del deposito legale, da individuare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) una copia dei documenti fotografici, realizzati su qualsiasi supporto e con qualsiasi procedimento tecnico, è consegnata all'Istituto nazionale per la grafica;

c) due copie dei documenti di grafica d'arte e dei video d'artista sono consegnate rispettivamente:

- 1) una copia all'Istituto nazionale per la grafica;
- 2) una copia ad una biblioteca, museo o istituzione culturale a livello regionale, da identificarsi nel regolamento applicativo della presente legge;

d) due copie dei documenti sonori e video e di altri documenti a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo diffusi su supporti informatici sono consegnati alla Discoteca di Stato;

e) una copia dei film, positiva o negativa che sia, ma ottimale come immagine e suono, è consegnata alla Cineteca nazionale, settore della fondazione scuola nazionale di cinema con le seguenti modalità:

1) una copia positiva dei film ammessi alle provvidenze di legge, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

2) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio cui è rilasciato l'attestato di qualità, a cura del produttore dei film;

3) una copia positiva nuova dei film non assistiti dal Fondo di garanzia previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni, a cura del produttore dei film; il soggetto obbligato, unitamente alla copia, rilascia dichiarazione irrevocabile che consenta alla Cineteca nazionale l'accesso perpetuo al negativo per le finalità istituzionali;

4) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, a cura del produttore dei film;

f) una copia dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature di film italiani è consegnata al Centro sperimentale di cinematografia a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

g) i programmi radio e teletrasmessi sono conservati e documentati dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private in una apposita sezione dei loro archivi e sono resi consultabili nel rispetto delle norme sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. L'obbligo della consegna dei documenti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato, o delle istruzioni e della documentazione tecnica necessaria a garantirne l'uso nel tempo.

3. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, di pregio e non, anche se eseguite in ristretto numero di copie o fuori commercio, le edizioni nuove o aggiornate nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio».
